

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2045

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, SALZANO, CURTO,
GIARETTA, D’IPPOLITO, CARRARA, BATTISTI, LIGUORI,
COVIELLO, MARINO, CALVI, D’AMBROSIO, GABURRO,
LONGHI, CREMA, DALLA CHIESA, TREU, D’ANDREA,
FILIPPELLI, BASSO, COSSIGA, COLETTI, CAVALLARO,
FLAMMIA, GAGLIONE, BASSANINI, MONTICONE, TOIA
e MEDURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

—————

**Norme per il recupero paesistico-ambientale e il rilancio
economico dell’area vesuviana**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'urgenza di un intervento legislativo *ad hoc* per il recupero ambientale e il rilancio economico dell'area vesuviana si giustifica con l'opportunità di dare finalmente una cornice normativa organica ed unitaria all'ampia gamma di interventi di cui necessita, a vario titolo, una porzione del territorio nazionale di assoluta unicità, per il suo pregio storico-archeologico, ma anche di grande delicatezza sul piano economico-sociale, a causa della storica carenza di un tessuto produttivo e infrastrutturale adeguato.

In tal senso, il disegno di legge che si propone intende qualificarsi come una «legge speciale», secondo una tipologia adottata per altre aree del Paese di corrispondente interesse artistico e ambientale, meritevoli di peculiare e mirata tutela.

D'altra parte, il nuovo quadro costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, impone un nuovo e più articolato approccio da parte del legislatore nazionale, che può ormai intervenire - nelle materie per cui vi è la competenza concorrente delle regioni - solo in sede di definizione dei principi fondamentali (articolo 117 della Costituzione).

Nello specifico, la materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali si colloca a cavallo delle competenze esclusive e concorrenti dello Stato. Infatti, se la tutela dell'ambiente e dei beni culturali è chiaramente ascritta alla competenza esclusiva del legislatore nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), la loro valorizzazione e la promozione e organizzazione delle attività culturali

sono rimandate alla competenza concorrente delle regioni (articolo 117, terzo comma).

Il disegno di legge proposto, nell'indicare tra le sue finalità il sostegno alle politiche di salvaguardia ambientale e di rilancio economico dell'area vesuviana, riconosce tale articolazione di competenze, esplicitamente richiamata all'articolo 1, candidandosi altresì a promuovere la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con la regione Campania e gli enti territoriali.

A tal fine, l'articolo 2 del testo proposto prevede l'attivazione di un sistema di cofinanziamento degli interventi regionali, per gli anni 2003, 2004 e 2005, nella misura di 15 milioni di euro in ragione d'anno.

Tale cofinanziamento è espressamente riservato ad una quota pari al 70 per cento degli interventi di spesa adottati con legge regionale, nell'ambito di appositi accordi di programma.

In particolare, sono ammessi al cofinanziamento gli interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, con particolare riguardo al recupero e alla conservazione dei siti archeologici, attraverso interventi qualificati di manutenzione e restauro, e alla tutela e salvaguardia delle risorse naturalistiche e paesaggistiche dell'area.

Inoltre, al fine di ampliare e riqualificare l'offerta turistica locale, gli interventi cofinanziati possono essere orientati alla predisposizione di nuove modalità di fruizione dei siti archeologici e delle aree naturalistiche, anche attraverso la privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico.

Inoltre, in relazione alle peculiari esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico e am-

bientale, tra gli interventi ammessi al finanziamento statale figurano i progetti e programmi di recupero del patrimonio edilizio locale, anche in concorrenza con gli interventi adottati dai comuni.

Con riferimento a quest'ultima tipologia di interventi, l'articolo 3 disciplina un apposito sistema di contributi destinato ai comuni.

In particolare, a ciascuno dei comuni dell'area vesuviana che, entro un dato termine, trasmettono agli organi tecnici di controllo competenti i piani regolatori generali e particolari con l'individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale, nonché ad insediamenti turistici e ad aree da destinare allo sviluppo industriale locale, è riconosciuto un contributo straordinario dello Stato pari al 10 per cento dei trasferimenti ordinari al comune di competenza per l'anno 2003.

L'articolo 4 del disegno di legge delinea, inoltre, un nuovo ed organico sistema di incentivi orientato alle imprese operanti nell'area vesuviana.

A tal fine, si conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di un provvedimento volto a stabilire la natura, l'entità e l'ambito di applicazione territoriale delle agevolazioni riconosciute alle imprese operanti nell'area vesuviana.

Per risultare compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, tali incentivi devono inserirsi nel quadro del più generale riconoscimento delle peculiari esigenze:

a) di tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale, paesistico e storico delle città d'arte e dei siti archeologici;

b) di promozione della sostenibilità economica delle attività produttive, in aree e territori particolarmente soggetti a vincoli ambientali e paesistici;

c) di valorizzazione e riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale locale in aree del territorio morfologicamente o

economicamente svantaggiate, con particolare tensione occupazionale.

Il decreto legislativo è dunque adottato, previo accertamento in sede comunitaria della compatibilità con le prescrizioni comunitarie, sulla base di principi e criteri direttivi individuati essenzialmente nei seguenti:

a) previsione di condizioni agevolate per la creazione di nuove imprese ovvero per l'accesso delle imprese locali al mercato di tali servizi, in relazione alle eventuali esigenze di privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico e ambientale locale;

b) riconoscimento di temporanee agevolazioni fiscali alle imprese operanti nell'area vesuviana, al fine di favorire lo sviluppo di nuove attività turistiche e commerciali e la riqualificazione delle attività esistenti nelle aree contigue ai siti di interesse artistico, archeologico e ambientalistico.

Queste ultime agevolazioni, in particolare, possono recare l'estensione a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese vesuviane, dei crediti d'imposta per le nuove assunzioni di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; oppure prevede la riduzione, fino al massimo di un punto percentuale, dell'aliquota d'imposta sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Infine, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri per definite tipologie di attività economica ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse, la disciplina dell'incentivo per le imprese può prevedere il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi pubblici locali (per esempio, attraverso tariffe agevolate).

L'articolo 5 reca invece un intervento mirato alla realizzazione di un accordo di pro-

gramma per la realizzazione di interventi nella città di Ercolano.

Gli interventi legati alla città di Ercolano non possono infatti, in questo contesto, muoversi al di fuori di scelte comunali, provinciali e regionali. E dunque l'articolo in esame prevede un accordo di programma Stato - regione Campania - società Ferrovie dello Stato - ANAS - enti locali competenti, per la ristrutturazione della rete ferroviaria e stradale che attraversa la città di Ercolano, per la realizzazione del porto turistico di Ercolano e per il recupero del patrimonio edilizio.

Infine, l'articolo 6 promuove il riconoscimento da parte dell'UNESCO dell'area vesuviana quale patrimonio mondiale in pericolo. Tale riconoscimento deve evidentemente nascere da una forte mobilitazione di istituzioni, realtà sociali, imprenditoriali e sindacali della società campana, che non possono vedersi calare dall'alto scelte e decisioni che, per la loro valenza, richiedono un'ampia ed articolata partecipazione popolare.

Di conseguenza, è opportuno prevedere un impegno comune tra Governo e regione Campania, con il diretto coinvolgimento delle collettività locali interessate, per promuovere tutte le iniziative necessarie al

fine di pervenire all'iscrizione dell'area vesuviana nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo.

In definitiva, il sistema di incentivi e interventi a favore degli enti locali e delle imprese dell'area vesuviana, come delineato attraverso tale disegno di legge, intende in primo luogo riconoscere che il soggetto fondamentale dell'esperienza sociale, politica e istituzionale è rappresentato dalle comunità locali, amministrate dai loro enti rappresentativi.

Il principio di sussidiarietà, in tal senso, lungi dal deresponsabilizzare lo Stato e il legislatore nazionale, deve piuttosto essere orientato, attraverso un'adeguata legislazione statale di cornice, alla piena valorizzazione dell'autonomia della società civile, delle famiglie, delle organizzazioni sociali e delle imprese.

Ciò è tanto più opportuno in aree - quale quella vesuviana - che hanno tuttora un enorme potenziale di crescita, sviluppo e innovazione, che per esprimersi compiutamente attende soprattutto un adeguato e organico sistema di interventi e di incentivi, ritagliato sulle sue specifiche e peculiari vocazioni culturali, turistiche e produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la presente legge sostiene ed incentiva la salvaguardia ambientale e il rilancio economico dell'area vesuviana, intendendosi per tale il territorio comprendente i comuni di Ercolano, Pompei, Torre del Greco, Oplonti (Torre Annunziata) e Trecase.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con la regione Campania e gli enti territoriali competenti.

Art. 2.

(Cofinanziamento degli interventi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è autorizzato il trasferimento alla regione Campania di 15 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi della regione Campania recanti interventi in favore dell'area vesuviana, come previsti dagli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Sono ammessi al cofinanziamento di cui al comma 1 gli interventi finalizzati:

a) alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, con particolare riguardo al recupero e alla conservazione dei siti ar-

cheologici, attraverso interventi qualificati di manutenzione e restauro;

b) alla tutela e salvaguardia delle risorse naturalistiche e paesaggistiche dell'area;

c) al fine di ampliare e riqualificare l'offerta turistica locale, alla predisposizione di nuove modalità di fruizione dei siti archeologici e delle aree naturalistiche;

d) in relazione alle esigenze di cui alla lettera *c)*, alla privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico;

e) in relazione alle peculiari esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale, al recupero del patrimonio edilizio locale, anche in concorrenza con gli interventi di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Contributo ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, a ciascuno dei comuni dell'area vesuviana che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono agli organi tecnici di controllo competenti i piani regolatori generali e particolari con l'individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale, nonché ad insediamenti turistici e ad aree da destinare allo sviluppo industriale locale, è riconosciuto un contributo straordinario dello Stato pari al 10 per cento dei trasferimenti ordinari al comune di competenza per l'anno 2003.

2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dei piani regolatori di cui al comma 1, gli organi di controllo regionali esaminano i piani regolatori e li restituiscono ai comuni interessati con il visto dell'approvazione oppure con eventuali osservazioni, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 4.

(Incentivi alle imprese operanti nell'area vesuviana)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a stabilire la natura, l'entità e l'ambito di applicazione territoriale delle agevolazioni riconosciute alle imprese operanti nell'area vesuviana, nel quadro del più generale riconoscimento delle peculiari esigenze:

a) di tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale, paesistico e storico delle città d'arte e dei siti archeologici;

b) di promozione della sostenibilità economica delle attività produttive, in aree e territori particolarmente soggetti a vincoli ambientali e paesistici;

c) di valorizzazione e riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale locale in aree del territorio morfologicamente o economicamente svantaggiate, con particolare tensione occupazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, previo accertamento in sede comunitaria della compatibilità con le prescrizioni di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di aiuti dello Stato destinati ad agevolare talune regioni o attività economiche e a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione alla privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico e ambientale locale, previsione di condizioni agevolate per la creazione di

nuove imprese ovvero per l'accesso delle imprese locali al mercato di tali servizi;

b) al fine di favorire lo sviluppo di nuove attività turistiche e commerciali e la riqualificazione delle attività esistenti nelle aree contigue ai siti di interesse artistico, archeologico e ambientalistico, riconoscimento di temporanee agevolazioni fiscali alle imprese ivi operanti, anche nella forma:

1) dell'estensione, a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese ammesse ai benefici di cui al presente articolo, dei crediti d'imposta per le nuove assunzioni di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2) della riduzione, fino al massimo di un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri per definite tipologie di attività economica ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse, previsione del riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi pubblici locali.

Art. 5.

(Accordo di programma per la realizzazione di interventi nella città di Ercolano)

1. Il Governo promuove, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con la regione Campania, la società Ferrovie dello Stato s.p.a., l'Ente nazionale per le strade (ANAS), la provincia e gli enti locali competenti, per la ristrutturazione della rete ferroviaria e stradale che attraversa la città di Ercolano, la realizzazione del porto turistico di Ercolano, il recupero del patrimonio edilizio, secondo le modalità previste dall'articolo 4.

Art. 6.

(Iniziativa per il riconoscimento dell'area vesuviana quale patrimonio mondiale in pericolo dell'UNESCO)

1. Il Governo, d'intesa con la regione Campania e con il diretto coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, promuove tutte le iniziative necessarie al fine di promuovere l'iscrizione dell'area vesuviana, di cui all'articolo 1 della presente legge, nell'«Elenco del patrimonio mondiale in pericolo», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 184.

2. Con provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali, i fondi eventualmente messi a disposizione dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione richiamata al comma 1, possono essere utilizzati nell'ambito dei progetti di ristrutturazione predisposti dalla Soprintendenza autonoma di Pompei, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in 15 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

